

66/22

N. 12852/2022 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE IV CIVILE**

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.
- dott. Andrea Giovanni Melani - giudice

nella procedura di reclamo n. 12852/22 V.G. proposta da Alessandro Ravasi con l'avv. Daniele Vezzoli per l'apertura della liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14-ter ss. l. 3/12, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il tribunale,

rilevato che, con ricorso depositato il 14.07.2022, Alessandro Ravasi chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter ss. l. 3/12;

rilevato che il giudice, con decreto del 15.07.2022, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda sulla base delle seguenti lacune della relazione particolareggiata: a) carenza di motivazione in merito all'asserita congruità della somma indicata dal debitore come necessaria al mantenimento della propria famiglia; b) mancata analisi della diligenza del ricorrente nel rilasciare fidejussioni a favore di Deccappan s.r.l.;

rilevato che la prima lacuna è stata colmata dal ricorrente in sede di reclamo attraverso la produzione di un dettagliato prospetto contenente un giudizio di congruità per ogni voce di spesa (doc. 4);

rilevato che, impregiudicata ogni valutazione riservata all'eventuale successivo procedimento di esdebitazione, anche la seconda lacuna è stata superata mediante il deposito, il 23.11.2022, di un'integrazione della relazione particolareggiata: nello specifico il gestore della crisi ha attestato che, dall'analisi della situazione reddituale del ricorrente e dei bilanci di Deccappan tra il 2014 e il 2016, la condotta di Alessandro Ravasi "non può ritenersi non diligente";

ritenuto, in conclusione, che possa dichiararsi l'apertura della liquidazione del patrimonio;

P.Q.M.



in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di Alessandro Ravasi nato a Brescia, il 08.03.1979 e residente in Brescia, Corso Giuseppe Garibaldi n. 29, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina giudice delegato alla procedura il dott. Stefano Franchioni;

b) nomina liquidatore il dott. Gianluigi Vielmi, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente e ad accedere ai dati dell'anagrafe tributaria (ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate);

c) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

d) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

e) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

f) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del tribunale di Brescia;

g) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

h) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

i) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

l) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;

m) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:



- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione alle azioni previste dal novellato art. 14-*decies* l. 3/12;
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, terzo comma l. 3/12);
- deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-*novies*, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 07/12/2022

Il Presidente  
Simonetta Bruno

